

**Norme & Tributi**  
**Fisco**



**NT+FISCO SPECIALE/ Cedolare secca: opzioni, calcoli e giurisprudenza**  
Dagli adempimenti e dalle regole contrattuali fino alla gestione dei dati

in dichiarazione dei redditi. Come e quando si può sfruttare la cedolare. La versione integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com/speciali](https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/speciali)

# Nella cessione d'azienda Registro in base agli asset

**Imposte indirette**

**Pluralità di aliquote**  
La ripartizione in categorie va indicata nel contratto

**Applicazione di un criterio proporzionale**  
per distribuire le passività

**Angelo Busani**

La tassazione dei contratti di cessione di azienda o di ramo d'azienda con l'applicazione di una pluralità di aliquote, a seconda della natura degli asset che compongono il compendio aziendale ceduto, è un'altra rilevante materia di cui si occupa la circolare 2/E/2025 emanata a commento della legge di riforma dell'imposta di registro (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 15 marzo), recata dal Dlg 139/2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso.

Sul punto della cessione di azienda, la riforma (articolo 2, comma 1, lettera i) ha infatti riformulato l'articolo 23, comma 4, Tur (il testo unico dell'imposta di registro, recato dal Dpr 131/1986) prevedendo che:

1) nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazio-

ne a tali beni di una quota parte del corrispettivo;

2) la ripartizione in categorie (a seconda dell'aliquota applicabile a ciascuna di esse) degli asset che compongono l'azienda oggetto di cessione deve essere indicata nel contesto del contratto di cessione o nei suoi allegati;

3) in mancanza di tale ripartizione, il complessivo valore dell'azienda ceduta viene sottoposto a imposta di registro con l'aliquota più elevata tra quelle applicabili agli asset di cui il compendio ceduto si compone;

4) in particolare, per i crediti aziendali si applica, sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata, l'aliquota prevista per le cessioni di crediti;

5) ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

In effetti, non si tratta di una vera e propria novità, quanto, piuttosto,

**IL PRINCIPIO**

**La diversificazione**

Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo

sto, della legificazione di un principio (quello della ventilazione del corrispettivo della cessione tra i vari cespiti dei quali l'azienda si compone, compreso l'avviamento) che già nella prassi professionale era praticato quasi senza scossoni. Invero, nella legge di registro già vige un principio in base al quale, se un contratto ha per oggetto la cessione di beni soggetti ad aliquote diverse (si pensi alla vendita di un appartamento arredato), a ciascuna tipologia di beni, se autonomamente valutata, si applica l'aliquota sua propria.

Tuttavia, l'atteggiamento degli uffici non era univoco, specialmente con riguardo ai crediti maturati dall'imprenditore cedente e, con il contratto di cessione d'azienda, "girati" al soggetto cessionario per la loro riscossione. Se, anteriormente al 1° gennaio 2025, già molti uffici erano concordi sull'applicazione dell'aliquota dello 0,5% (e cioè quella che la legge di riforma indica espressamente come applicabile a questa fattispecie), in alcuni casi vi era la pretesa di tassare questa voce dell'attivo aziendale con l'aliquota del tre per cento.

Quanto alla spalmatura delle passività, si deve seguire un criterio rigorosamente proporzionale, a nulla rilevando l'eventuale specifico "collegamento" delle passività con i singoli elementi dell'attivo aziendale (e, quindi, ad esempio, non rileva che un debito contratto per l'acquisto di un immobile aziendale sia garantito da una ipoteca iscritta su detto immobile, il quale faccia parte del compendio aziendale trasferito).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I DISCENDENTI NASCITURI**

**Aliquota all'8% senza franchigia**

L'auspicio che con il provvedimento delle Entrate, previsto dal comma 4 dell'articolo 4-bis del Tus, sia posto rimedio all'errore sulla tassazione in entrata sui trust, così come a quello sempre contenuto nelle istruzioni del modello secondo cui se il trust è a beneficio (anche) di discendenti nati del disponente in caso di

tassazione all'entrata troverebbe applicazione l'aliquota dell'8% senza franchigia. Se così non sarà, il regime di tassazione all'entrata dei trust, che è in primo luogo nell'interesse dell'Erario, non troverà alcuna concreta applicazione.

—A. Vas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Trust, tassazione all'entrata penalizzata dalla successione

**La dichiarazione**

**Le istruzioni al modello escludono dal calcolo riduzioni o esenzioni**

**Andrea Vasapolli**

Il regime opzionale di «tassazione all'entrata» dei trust, disciplinato dal comma 3 dell'articolo 4-bis del Tus (Dlgs 346/1990), prevede che, nel caso di trust idoneo a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari, il disponente, o il trustee in caso di trust testamentario, possono optare per assoggettare a imposizione il patrimonio trasferito al trustee. L'esercizio dell'opzione, per i beni e i diritti oggetto della stessa, esaurisce il rapporto tributario con riferimento all'arricchimento che, per mezzo del trust, si realizzerà a favore dei beneficiari in relazione ai quali

l'imposta è stata assolta. Con tale regime opzionale ciò che viene assoggettato ad imposizione non è l'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, bensì il potenziale arricchimento gratuito prospettico degli stessi, le cui condizioni di possibile concretizzazione si realizzano con il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee.

Nel caso in cui venga esercitata l'opzione per la tassazione all'entrata la norma prevede espressamente che l'imposta sia calcolata applicando i criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile, nonché le aliquote e le franchigie, secondo le disposizioni del Tus in essere alla data del trasferimento patrimoniale a favore del trustee, sulla base del rapporto a tale data esistente tra il disponente e i beneficiari del trust. Nessuna deroga è prevista all'insieme dei criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile previsti dal Tus, i quali vanno adattati per tenere conto del fatto che si tratta di una fattispecie impositiva a formazione progressiva, non

arbitrariamente stravolti. Il regime opzionale di «tassazione all'entrata» è stato riformato proprio come impositivo che per molti anni, all'emanazione della circolare 5/2015, le Entrate hanno ritenuto dovesse essere applicato ai trust, affermando che era il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee che legittimava l'imposizione, essendo invece irrilevanti i successivi trasferimenti ai beneficiari. In tale contesto interpretativo, seppur nella mancanza di una chiara disposizione normativa della quale oggi possiamo invece avvalere, nessuno dubitava che in sede di determinazione dell'imposta dovuta «all'entrata» dovessero essere applicati tutti i criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile previsti dalla legge vigente, incluse le esenzioni qualora ne sussistessero le condizioni.

Con specifico riferimento all'esenzione per le partecipazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Tus le Entrate si erano espressamente pronunciate (circolare 48/2007 e risoluzione 110/E/2009) riconoscendone l'applicabilità a precise condizioni: che il trust avesse durata almeno quinquennale e che non fosse revocabile, che il trustee si impegnasse a mantenere la partecipazione per il quinquennio di legge, che in capo allo stesso venisse soddisfatto il requisito del controllo quando previsto, che i beneficiari del trust fossero il coniuge o i discendenti del disponente.

Non è quindi condivisibile quanto apoditticamente affermato nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione di successione, reso disponibile il 13 febbraio, ove si afferma che in caso di opzione per la tassazione all'entrata «non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, in quanto la verifica della loro sussistenza deve essere necessariamente effettuata al momento dell'attribuzione finale dei beni al beneficiario». Così non è: come sopra visto, infatti, l'esercizio dell'opzione per la tassazione all'entrata non comporta alcuna deroga ai criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24 ORE**  
EVENTI

**26 MARZO | 9.30**

MILANO  
Palazzo Giureconsulti,  
Piazza dei Mercanti 2

EVENTO LIVE & DIGITAL

Torna **Real Estate & Finance Summit**. Incontro di alto livello alla presenza di professionisti nel **settore immobiliare e finanziario** per promuovere un approfondimento sui trend **economici** e sull'**andamento del mercato**.

Tanti i focus tematici: dalla situazione dei **tassi di interesse** alla politica anti-inflazione della **BCE**, dai grandi progetti di **riqualificazione urbana e ambientale** al **prop-tech**. Ampio spazio sarà dato anche ai **data center** e alla sempre più crescente domanda nel settore.



Inquadra il QR Code e scopri di più

[24oreventi.com/realestate2025](https://24oreventi.com/realestate2025)

A cura di

Il Sole  
**24 ORE**

In collaborazione con

Main Partner



Event Partner



Si ringrazia



Con il contributo di

